

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro per la Funzione Pubblica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1988

Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende provvedere in maniera più immediata ad una più funzionale collocazione del personale inquadrato nelle qualifiche direttive dei ruoli ad esaurimento di direttore di divisione e di ispettore generale, costituiti ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La genesi dell'istituzione di tali ruoli rispose a suo tempo ad una esigenza direttamente collegata all'istituzione della carriera dirigenziale nelle cui qualifiche non poté transitare tutto il personale che, anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, rivestiva le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale rispettivamente

te corrispondenti alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore.

Pertanto la connotazione originaria dei ruoli ad esaurimento obbediva proprio ad una situazione contingente in vista del completo riassorbimento del personale in essi inquadrato.

Successivamente la consistenza iniziale di tali ruoli, nella quasi generalità dei casi, ha registrato un rilevante incremento per effetto della disposizione prevista dall'articolo 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che ha reso possibile l'inquadramento anche in soprannumero nella qualifica di direttore di divisione dei ruoli predetti per coloro che fossero direttori aggiunti di divisione prima del 13 luglio 1980 e che, al 31

dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione.

L'avvenuta istituzione della nona qualifica funzionale, per effetto di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, e le successive disposizioni attuative contenute, in specie, nel decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (articolo 20), per il rinnovo contrattuale del personale del comparto Ministeri, e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 (articolo 54), relativo al rinnovo contrattuale per il personale del comparto delle Aziende, hanno devoluto al personale da inquadrare in tale nuova qualifica funzioni di sostituzione e di reggenza dell'ufficio in caso di assenza del dirigente ivi preposto, oltre che attribuzioni specificamente dettagliate nelle norme citate.

Durante l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 537, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego (atto Senato n. 753), non convertito nei termini costituzionali, e in sede di reiterazione attuata con il decreto-legge 26 febbraio 1988, n. 46 (atto Senato n. 886), non convertito dall'Assemblea del Senato della Repubblica in data 13 marzo 1988, è emersa la problematica dell'identità funzionale da assicurare al personale dei predetti ruoli ad esaurimento, a seguito dell'istituzione della nona qualifica funzionale.

L'attenzione conferita a tale problematica e il conseguente impegno parlamentare che da esso è scaturito legittimano il presente disegno di legge che si compendia in cinque articoli.

Con l'articolo 1 si intende sopprimere i ruoli ad esaurimento più volte menzionati e conservare *ad personam* le due qualifiche che lo compongono, unitamente alla correlativa progressione economica e di carriera contemplata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Al personale proveniente dai soppressi ruoli sono attribuite, in via prioritaria rispetto al personale in servizio presso la stessa unità amministrativa, le funzioni vicarie dei primi dirigenti, quelle da questi ultimi delegabili, nonché compiti di studio e di ricerca e di

attività ispettiva sulla base delle direttive impartite dai dirigenti generali, dai dirigenti superiori e dai primi dirigenti.

L'intervento ipotizzato da tale articolo intende dare una possibile soluzione alla questione di cui trattasi senza operare pesanti sconvolgimenti sull'attuale consistenza degli organici della qualifica di primo dirigente che si sarebbero verificati con la previsione di un inquadramento in soprannumero del personale dei ruoli ad esaurimento.

A tale proposito occorre tener presente che al 31 dicembre 1985 l'entità del personale inquadrato in tali ruoli era all'incirca di 5.140 unità per i Ministeri (1.047 ispettori generali e 4.093 direttori di divisione) mentre per le Aziende essa registrava 718 unità (57 ispettori generali e 661 direttori di divisione).

Ne discende che la consistenza complessiva assommava a circa 5.858 unità.

Orbene, pur considerando che nel frattempo tale numero si è potuto ridurre a seguito di pensionamenti e del transito alla qualifica di primo dirigente, resta tuttavia una consistenza che attualmente si aggira intorno alle 5.000 unità, laddove l'organico del personale con qualifica di primo dirigente è globalmente pari a 4.543 unità sia per i Ministeri, che per le Aziende.

Il pur richiesto inquadramento in soprannumero nella qualifica di primo dirigente si presenta, pertanto, non praticabile sia per l'impossibilità concreta di individuare un così rilevante numero di posizioni dirigenziali e sia per non compromettere qualsiasi intervento che, nel breve periodo, il Governo intendesse proporre in materia di riordinamento delle funzioni dirigenziali.

Un ulteriore riflesso non meno rilevante si ripercuoterebbe poi sulle nuove leve direttive per le quali, per effetto del riassorbimento del soprannumero, si restringerebbero i posti di primo dirigente disponibili.

Con il successivo articolo 2 si intende assicurare un sistema agevolato per il conseguimento della qualifica di primo dirigente al personale dei soppressi ruoli ad esaurimento.

In concreto si dispone che per cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'emananda legge, al medesimo personale, che partecipi alla selezione per essere ammesso al corso

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dirigenziale, viene attribuita una maggiorazione (non superiore al 5 per cento) del punteggio assegnato in sede di valutazione dei titoli posseduti.

L'articolo 3 ha natura eminentemente chiarificatrice del contenuto dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nel senso di precisare che i posti disponibili a regime nella nona qualifica funzionale sono riservati al personale della settima ed ottava qualifica funzionale di livello ex direttivo.

La precisazione della provenienza dalla carriera ex direttiva intende mutuare l'identico contenuto dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, per il personale del comparto Aziende.

L'articolo 4 corrisponde ad una esigenza più volte rilevata allo scopo di rendere più agevole

l'assegnazione dell'incarico di presidente delle commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso alla qualifica di primo dirigente e per quelli relativi alla nomina a dirigente superiore.

In concreto si prevede che all'incarico predetto possano essere chiamati anche magistrati amministrativi in possesso della qualifica di consigliere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti o dei tribunali amministrativi regionali.

L'articolo 5, infine, esclude, in ragione delle peculiarità ordinamentali, dalla sfera di applicazione del disegno di legge il personale dei ruoli indicati nella legge 1° aprile 1981, n. 121, relativa al nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il provvedimento proposto non comporta oneri di spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Soppressione dei ruoli ad esaurimento
e competenze dei funzionari appartenenti
a tali ruoli)*

1. I ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I funzionari che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche di ispettore generale e di direttori di divisione dei predetti ruoli conservano *ad personam* le qualifiche possedute e la progressione economica e di carriera loro riconosciute dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ivi compresi i benefici previsti dagli articoli 62, secondo e quarto comma, e 73, secondo comma, dello stesso decreto presidenziale.

3. Ai funzionari indicati nel comma 2 sono attribuite, in via prioritaria rispetto al personale della nona qualifica funzionale in servizio presso la medesima unità amministrativa, le funzioni vicarie dei primi dirigenti e quelle delegate con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonchè compiti di studio e di ricerca ed attività ispettive previste dagli articoli 11 e 12 del decreto predetto, sulla base delle direttive impartite dai dirigenti indicati negli articoli 4, 5 e 6 dello stesso decreto.

Art. 2.

*(Punteggio preferenziale ai fini dell'ammissione
al corso-concorso dirigenziale)*

1. Limitatamente ad un quinquennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente legge, ai funzionari appartenenti ai soppressi ruoli ad esaurimento, che partecipino al concorso per titoli per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale, è attribuito un punteggio aggiuntivo non superiore al cinque per cento di quello conseguito in base alla valutazione dei titoli posseduti per ogni anno di anzianità maturata nelle qualifiche ad esaurimento.

Art. 3.

(Accesso alla nona qualifica funzionale del personale ex direttivo ministeriale)

1. Ai fini dell'ammissione al concorso previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, è richiesto il possesso degli stessi requisiti indicati nell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

Art. 4.

(Composizione delle commissioni di concorso per la nomina a primo dirigente e a dirigente superiore nella dirigenza statale)

1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso alla dirigenza di cui agli articoli 2 e 8 della legge 10 luglio 1984, n. 301, nonché quelle per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono presiedute da un presidente di sezione o da un consigliere del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, oppure da un presidente o da un consigliere di tribunale amministrativo regionale.

Art. 5.

(Personale escluso dall'applicazione della presente legge)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano al personale dei ruoli indicati nella legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica.